

Diritto d'asilo per lesbiche, gay e trans Una cassetta degli attrezzi

a cura di Nicoletta Poidimani

Nel mondo sono ancora molti i paesi in cui l'omosessualità è considerata un reato. Spesso queste leggi sono un'eredità coloniale mantenuta dai governi dopo la decolonizzazione. In circa 70 paesi vi sono leggi che puniscono gli atti sessuali con persone del proprio sesso, mentre la pena di morte per omosessualità è prevista in Arabia Saudita, Sudan, Mauritania e Iran. Ma ancora di più sono i paesi in cui le persone omosessuali e transessuali subiscono persecuzioni, da parte tanto delle forze di polizia quanto di 'cittadini comuni' che si autoeleggono difensori della morale e che possono contare su una cultura dominante omo/transfobica che fornisce le attenuanti più valide in sede processuale (se ci si arriva al processo...).

Questa difficilissima situazione ha recentemente spinto il comitato dell'IDAHO-International Day Against Homophobia a promuovere una raccolta di firme indirizzata al Consiglio dei diritti umani dell'Onu, in cui si chiede "una depenalizzazione universale dell'omosessualità, delle leggi contro la sodomia, delle leggi contro i rapporti tra persone dello stesso sesso e delle leggi contro i supposti 'atti contro natura' in tutti i paesi". Hanno già firmato numerosi intellettuali, musicisti, artisti, politici, attivisti e persone comuni di diverse nazionalità.

In Italia è attualmente in discussione l'estensione della legge Mancino ai reati omo/transfobici – soprattutto dopo i gravi reati, denunciati nell'ultimo anno, perpetrati ai danni di lesbiche, gay e trans. Ma, d'altra parte, è assolutamente arretrato il dibattito per quanto riguarda l'asilo politico, in particolar modo per le persone straniere che fuggono da paesi in cui, pur non vigendo la pena di morte per omosessualità, sono però perseguitate a causa del loro orientamento sessuale o dell'identità di genere.

Discutendo di questo argomento con due avvocati milanesi molto attivi e sensibili sul piano della difesa dei diritti dei 'meno garantiti', ho chiesto loro di fornirmi una 'cassetta degli attrezzi' che fosse utile per tutte le associazioni che lavorano sui diritti dei migranti e/o sui diritti di lesbiche, gay e trans.

E così, grazie all'attenta ricerca e alla disponibilità di Paolo Oddi – avvocato in Milano e socio dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (A.S.G.I.) – e di Benedetta Colombo – avvocatessa specializzata in diritto di famiglia e delle persone – possiamo oggi mettere a disposizione uno strumento in più per difendere i diritti di chi, considerato *due volte diverso* – per provenienza geografica e per orientamento sessuale/identità di genere – si ritrova ad avere *due volte meno diritti* degli altri.

Nelle note che seguono viene sempre utilizzato il termine 'orientamento sessuale', in quanto spesso le persone transessuali vengono, generalmente se pur erroneamente, ritenute omosessuali anche nei testi di legge. Ne approfittiamo, allora per sottolineare che il transessualismo riguarda la sfera dell'identità di genere – detto schematicamente: il sentirsi uomo o donna, indipendentemente dai genitali con cui si viene al mondo – ma che le persone trans possono essere tanto eterosessuali quanto omosessuali o bisessuali, come chiunque altro/a al mondo. Questa è la ragione per cui molte associazioni che lavorano sui diritti lgt tendono a far inserire nei testi istituzionali (mozioni, progetti di legge, ecc.) entrambe le espressioni.

In fondo a questo articolo troverete anche alcune indicazioni per approfondire l'argomento della condizione di vita delle persone lgt nel mondo. Lascio ora la parola agli esperti.

Il quadro normativo

Il cittadino o la cittadina stranieri perseguitati nei loro paesi d'origine a causa del proprio orientamento sessuale possono cercare di vedersi riconoscere in Italia alcune protezioni, che – se concesse – determinano il *divieto di respingimento alla frontiera e di espulsione* nonché il *rilascio di un permesso di soggiorno per rifugio politico, per asilo costituzionale o per motivi umanitari*.

Pur in assenza di una norma di legge nazionale che espressamente faccia riferimento all'orientamento sessuale tra i rischi di persecuzione che possono determinare la/lo straniera/o ad abban-

donare il proprio paese per chiedere asilo in Italia, una corretta interpretazione delle norme vigenti nel quadro europeo (si veda in particolare l'art. 21 co. 1 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea") ed umanitario deve indirizzare gli operatori del diritto nel senso di riconoscere una *protezione* a coloro che – con le precisazioni di seguito svolte – lamentano una persecuzione "diretta" nei loro confronti da parte di c.d. agenti governativi a causa del loro orientamento o, più genericamente, che provengono da paesi dove l'omosessualità è incriminata e punita (talvolta con la reclusione, in alcuni casi anche con la morte).

Va innanzitutto chiarito che in Italia esistono due tipi di protezioni fondamentali: l'*asilo politico*, riconoscibile ai sensi dell'art. 10 co. 3 della Costituzione, secondo cui "Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge", nonché il *rifugio politico*, disciplinato dalla Convenzione relativa allo status di rifugiati approvata a Ginevra il 28.7.1951 (c.d. "Convezione di Ginevra"), ratificata in Italia con L. n. 722/1954, che definisce "rifugiato" "colui che, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese".


L'asilo politico ai sensi dell'articolo 10 co. 3 della nostra Costituzione demandava ad una legge – che ancora stiamo aspettando! – il compito di regolamentare la portata di questo diritto e le sue modalità di esercizio, mentre la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato introdotta con la L. 39/90 ed il suo regolamento attuativo (D.P.R. 136/90) è stata di recente modificata con l'entrata in vigore della legge Bossi-Fini (L. 189/02) e del successivo regolamento (D.P.R. n. 303/2004).

Più in generale l'art. 19 co. 1 del "Testo unico sull'immigrazione" afferma: "In nessun caso può disporsi l'espulsione e il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione".

In combinato disposto con l'art. 2 ("Diritti e doveri dello straniero") c. 1, "allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previste dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti".

La "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (pubblicata in G.U. C.E. serie C 364 del 18.12.2000) al Capo III, dal titolo "Uguaglianza", all'art. 21 ("Non discriminazione") recita "1. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, *sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali*".

La "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo" del 4.11.1950, ratificata con L. 848/55, all'art. 14 ("Divieto di discriminazione") sancisce che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione stessa "deve essere garantito senza alcuna distinzione, fondata soprattutto sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o altre opinioni, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, sui beni di fortuna, nascita o ogni altra condizione".



Fanny Ann Eddy, 30 anni, attivista lesbica e fondatrice della prima associazione gay e lesbica in Sierra Leone, uccisa dopo esser stata ripetutamente stuprata "per punizione" da tre uomini il 28 settembre 2004.

Altrettanto importanti e afferenti il concetto e la tutela delle *condizioni personali* sono:

l'Art. 2 della Costituzione: "*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo (diritti civili, individuali, libera espressione del proprio orientamento: diritto di libertà...) sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (associazioni, legami affettivi, ecc.)...*";

l'Art. 3 della Costituzione: "*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*", dove, tra le "condizioni personali" rientrano l'orientamento sessuale, la libertà sessuale e la libertà di vivere liberamente la propria sfera affettiva e sessuale.

Lo status di rifugiato

La persona straniera omosessuale per vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico in considerazione delle persecuzioni subite (o del fondato timore di essere perseguitato) per la sua condizione di omosessuale, deve presentare la domanda nel primo paese dell'Unione Europea che raggiunge. Infatti, a norma della "Convenzione di Dublino" del 15 giugno 1990 ratificata con legge 523/92, se si attraversano più Paesi UE si rischia di vedersi respingere la domanda perché il Paese competente è il primo.

La procedura, così come modificata dalla Bossi-Fini, prevede che lo straniero presenti la domanda presso l'Ufficio di Polizia del luogo di ingresso sul territorio nazionale o presso qualsiasi altra Questura.

La Questura invita il/la richiedente ad eleggere domicilio (cioè a dire in che città andrà a vivere) in modo da individuare la Questura competente ad istruire la pratica e la Commissione Territoriale competente ad esaminare la domanda e ad ascoltare il/la richiedente. Per il nord c'è solo Milano.

Una volta raggiunta la città di destinazione il/la richiedente deve andare in Questura dove verrà sentito/a in modo che possa raccontare la sua storia. Delle sue dichiarazioni ed eventuale documentazione prodotta verrà fatto un verbale di cui gliene viene rilasciata copia.

Entro 30 giorni si viene convocati dalla Commissione per l'audizione e si può essere accompagnati da un legale e produrre memorie e documenti.

Va precisato che in alcuni casi (documenti di identità falsi, presentazione della domanda dopo aver ricevuto il decreto di espulsione, ecc., con ampi spazi di discrezionalità da parte della Questura) il/la richiedente può essere trattenuto/a nei neonati Centri di Identificazione – a Milano sezione *ad hoc* del CPT di Corelli – in attesa dell'audizione.

Per essere dichiarati rifugiati bisogna dimostrare di essere oggetto di *persecuzione individuale* a causa del proprio orientamento sessuale da parte del proprio governo attraverso le sue istituzioni (polizia, ecc). Non è, invece, sufficiente la persecuzione da parte di singoli o gruppi non governativi.

Se la Commissione respinge la domanda si può ricorrere alla magistratura ordinaria con l'obbligatorio patrocinio di un legale anche a carico dello Stato.

L'asilo costituzionale e impugnazione del diniego della Commissione

In assenza di una legge che regolamenti l'asilo politico, grazie all'intervento della Corte di Cassazione (907/97 S.U.) è oggi possibile rivolgersi al Giudice Civile per vedersi riconosciuto il diritto di asilo così come è possibile impugnare il rifiuto della commissione di riconoscere lo status di rifugiato.

Si tratta di una causa ordinaria che per ciò che concerne l'asilo, per il suo accoglimento, presuppone l'accertamento dell'impedimento, nel proprio Paese, dell'esercizio di libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione.

In quanto omosessuali, bisogna accertare per esempio la sussistenza di leggi che puniscono l'omosessualità e/o che impediscano la manifestazione di pensiero, la libertà di associazione ecc., anche attraverso documentazione proveniente da organizzazioni non governative (es. Amnesty International) oltre al fatto, naturalmente, della veridicità del proprio orientamento.

Mentre per opporsi al diniego di status di rifugiato è necessario provare la persecuzione diretta ed individuale come sopra specificato.

Divieto di espulsione ai sensi dell'Art. 19 c. 1 Dlgs n. 286/98

In caso di espulsione è possibile opporsi al decreto del Prefetto davanti al Giudice di Pace (del luogo dove ha sede la Prefettura che ha emesso il decreto), invocando l'applicazione dell'Art. 19 c. 1 in base al rischio concreto di persecuzione nel proprio Paese a causa del proprio orientamento sessuale.

Nell'unica ordinanza pubblicata su riviste specializzate – e di cui abbiamo conoscenza – il Giudice di Pace di Torino (21.12.2004) ha annullato, dopo una complessa e approfondita istruttoria, un decreto di espulsione di un cittadino senegalese dichiaratamente gay, ritenendo opportuna una lettura costituzionalmente orientata, e sistematicamente coerente con i principi generali del sistema statale e comunitario, della norma invocata.

In caso di accoglimento si ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno "per protezione umanitaria" che consente l'attività lavorativa.

Come provare la propria condizione legata al proprio orientamento sessuale e le persecuzioni nel Paese di origine

Pur consapevoli delle difficoltà di provare con documenti la situazione propria e del proprio Paese di origine in merito ad una questione così delicata, la giurisprudenza ha ritenuto ammissibili: i rapporti delle organizzazioni non governative, i rapporti del Parlamento Europeo, del Consiglio di Europa, i rapporti ONU ecc., nonché l'audizione di testimoni, tessere di appartenenza ad associazioni, gruppi, organizzazioni gbt sia italiane che straniere.

La causa civile è lunga proprio perché l'accertamento di tutte queste condizioni richiede tempo e per la nota durata dei processi italiani. Tuttavia durante la causa il/la richiedente ha diritto ad un permesso di soggiorno per "attesa determinazione status" che, con una recente riforma europea dopo i primi sei mesi dalla presentazione della domanda di status consente anche di svolgere attività lavorativa.

MATERIALI DI APPROFONDIMENTO SULLE PERSECUZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE NEL MONDO

Siti web:

it.wikipedia.org/wiki/Omosessualit%C3%A0_e_legge, la voce in Wikipedia che fa una panoramica delle leggi omo/lesbo/transfobiche e su quelle antidiscriminazione nei vari continenti (in italiano)

www.amnesty.it (in italiano)

www.idahomophobia.org/index.php3?lang=en, sito dell'IDAHO in cui è possibile firmare la petizione citata nell'articolo, fornisce anche i dati dell'omofobia nei vari Paesi (in inglese)

iglbrc.org/site/iglbrc, sito dell'International Gay and Lesbian Human Rights Commission (in inglese e spagnolo)

www.ilga.org sito dell'ILGA-International Lesbian and Gay Association (in inglese, francese, spagnolo, portoghese)

www.ai-lgbt.org/eng.htm, specifico su persecuzioni omo/lesbo/transfobiche (in inglese, spagnolo e francese)

hrw.org/doc/?t=lgbt, sito di Human Rights Watch specifico sui diritti lgbt (in inglese)

Una panoramica sulle condizione delle persone gbt nel mondo è nell'appendice del bel lavoro di Vanessa Baird, Le diversità sessuali, Carocci 2003

Nelle edizioni 2005 e 2006 del Festival di cinema gay e lesbico di Milano sono stati presentati interessanti lavori su omo/lesbofobia. In particolare Dangerous Living. Coming Out in the Developing World di Jounb Scagliotti (Usa 2003) – documentario dedicato alla condizione di vita di lesbiche, gay e trans in alcuni Paesi del Sud del mondo – e Unveiled di Angelina Maccarone (Germania 2005), la storia di una lesbica iraniana che mentre cerca di ottenere l'asilo politico in Germania si scontra con la durezza, il razzismo e la lesbofobia del paese europeo.